

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

del 12/02/2023

ADDI 12/02/2023 ALL'ORE 16.30 PRESSO LA SEDE SOCIALE
SI È RIUNITA IN 1^a (PRIMA) CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI.

ASSUME LA PRESIDENZA AI SENSI DI STATUTO IL SIG. ORESTE DI BELLO
IL QUALE

CONSTATA

CHE È PRESENTE ESSO PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

CHE È PRESENTE IL 50% PIÙ DEI SOCI.

DOPO AVER ACCERTATO L'IDENTITÀ DEI PRESENTI E LA LORO
LEGITTIMAZIONE, IL PRESIDENTE DICHIARA LA PRESENTE
ASSEMBLEA REGOLARMENTE COSTITUITA IN FORMA
TOTALITARIA E LA DICHIARA PERTANTO ATTA A DELIBERARE
SUGLI ARGOMENTI POSTI ALLO:

ORDINE DEL GIORNO

• MODIFICA STATUTO

L'ASSEMBLEA PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA, CHIAMA A
FONDERE SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA IL SIG. CIRO ARGENO
SULL'UNICO ORDINE DEL GIORNO RELAZIONA IL PRESIDENTE
CHE ILLUSTRA LA NECESSITÀ DI MODIFICARE LO STATUTO.
MODIFICATO, STAMPATO E FIRMATO LO STATUTO, IL
PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA L'ASSEMBLEA, PREVIA
REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE CHE VIENE LETTO
E APPROVATO ALL'ORE 17.30

IL SEGRETARIO

Argeno C.

Argeno C.

IL PRESIDENTE

di Bello Oreste

di Bello Oreste

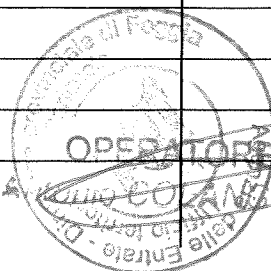
appuntato a Cerignola

16 FEB. 2023

11 117 serie 3 atti PRIVATI

117 Euro

ESENTE





E.R.A.

European Radioamateurs Association

E.R.A. Sezione Daunia ODV

ENTE DI TERZO SETTORE – O.D.V. E.R.A. Sezione DAUNIA ODV

*Esente dall'imposta di registro ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3 D.Lgs 117/2017
Esente dall'imposta di bollo ai sensi del Codice del terzo settore art. 82 comma 5 D.Lgs 117/2017*

Premessa:

L'Associazione E.R.A. "European Radioamateurs Association" OdV, chiamato di seguito E.R.A., è costituita senza fini di lucro e con fini di solidarietà, , agisce quale Organizzazione di Volontariato ai sensi del D.g.L. 117/2017 e di tutte le altre Leggi regionali e nazionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente Statuto, per l'elevazione morale e materiale dei propri soci, mediante i principi ispirati dal Patto di Fratellanza, dai metodi del libero associazionismo e della democraticità delle strutture, che sono presenti in tutti gli Stati europei, ove è possibile l'uso delle radiocomunicazioni via etere.

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e del Codice civile, un'associazione avente la seguente denominazione: "Organizzazione di volontariato **European Radioamateurs Association Sezione DAUNIA ODV, in breve E.R.A. Sezione DAUNIA ODV**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Foggia (FG) e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'associazione con attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Assemblea dei soci senza costituire modifica statutaria. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione è affiliata alla **E.R.A. Nazionale**, mantenendo comunque la propria autonomia. L'Associazione si iscriverà nel Registro unico nazionale del Terzo settore, quando istituito, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'ente potrà operare nella provincia di Foggia, della Regione ed in campo Nazionale ed all'Estero.

Art. 2

Attività dell'Associazione

- L'Associazione intende esercitare per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art.3

Scopi e finalità

Scopi dell'Associazione sono:

- α) riunire per gli scopi scientifici, ambientalistici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i propri soci;
- b) assistere, con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo mediante apposita regolamentazione, tutti coloro che si interessano alle tematiche radiantistiche, alla tutela dell'ambiente, al territorio e alle acque ed anche alle attività collaterali relative ai post eventi calamitosi;
- c) aderire al movimento culturale ed ambientalista per l'affermazione della responsabile e decisa volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionali e perciò democratici, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente e contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura.

d) conseguire esclusivamente, con i propri mezzi ed i propri associati, finalità di solidarietà sociale;

- promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell’ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all’ Ecosistema, al Patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale ed al Paesaggio; – promuovere la tutela e la valorizzazione dell’ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e la tutela delle minoranze; – tutelare e valorizzare la fauna e la flora, in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione; – promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico; – favorire l’educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell’ambiente e alla cultura della sostenibilità; – promuovere l’ambiente come occasione di pace fra i popoli; – contribuire alla risoluzione dei problemi di sviluppo economico, sociale ed ambientale dei Paesi in via di sviluppo con iniziative di sensibilizzazione della collettività; – promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l’attuazione dello sviluppo sostenibile;

– promuovere iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l’integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando le tipicità di ogni popolo;

– promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell’ambiente, compatibilmente con la normativa vigente; – promuovere politiche a favore dei giovani e delle fasce disagiate; – promuovere ed attuare corsi di formazione per propri operatori, Guardie per il servizio di Vigilanza Ecologica e Zoofila ovvero Eco zoofila, nonché di Protezione Civile, per collaborare con le pubbliche Istituzioni, alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell’ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile.

e) promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche; – progettare, promuovere, finanziare attività di ricerca e di studio su tematiche sociali, ambientali, economiche umanistiche e giuridiche; – produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo;

- promuovere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con terzi, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo associativo;
- produrre e divulgare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale; – stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
- attuare ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale nonché delle norme e delle convenzioni internazionali; – gestire beni immobili di proprietà di enti pubblici, di privati, di enti locali e/o di opere pie per il raggiungimento degli scopi previsti nelle convenzioni di affidamento;
- gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali sulla tutela dell'ambiente e sull'attuazione dello sviluppo sostenibile, nonché, sulla tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e monumentale;
- promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento nell'ambito della protezione civile anche con la costituzione di nuclei specifici;
- svolgere attività di servizio civile; – tutelare e valorizzare la fauna e la flora terrestre e marittima in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione;
- gestire beni mobili ed immobili confiscati alla mafia per attività formative, di orientamento, di informazione, sociali e culturali, nonché per tutte quelle iniziative idonee alla diffusione della cultura, della legalità e alla produttività sociale dei beni assegnati;
- migliorare la qualità ambientale e della convivenza sociale agendo sul rapporto tra ambiente, Istituzioni e società tra pubblico e privato per promuovere un modello sostenibile per lo sviluppo e la coesione sociale;
- progettare interventi in agricoltura con l'obiettivo di conservare colture e tradizioni del mondo agricolo e tutelare le tradizioni locali per trasmetterle alle nuove generazioni;
- sviluppare la ricerca scientifica con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito del controllo ambientale;

- compiere ogni altra attività sociale connessa agli obiettivi di solidarietà, inclusione e coesione sociale;
- dare incremento agli studi scientifici per gli scopi e le finalità incluse nel presente Statuto promuovendo esperimenti e prove;
- costituire organo di collegamento fra i Soci e la pubblica Amministrazione, per ciò che concerne le attività di volontariato elencate nel presente Statuto, anche con l’apporto di soci specializzati. nella psicologia post eventi calamitosi, la attività di tutela e salvaguardia dell’ambiente, delle acque e della terra;
- tutelare gli interessi dei Soci nei confronti di Enti simili ed assisterli nei rapporti con la pubblica Amministrazione;
- mantenere relazioni con analoghe associazioni estere che abbiano scopi e finalità simili alla E.R.A.;
- costituire Centri di Informazioni tecniche a disposizione dei propri Soci;
- distribuire ai Soci l’Organo Ufficiale dell’Associazione;
- primaria importanza riveste la attività di volontariato di protezione civile in collaborazione con gli Enti preposti nell’ambito della PREVENZIONE, PREVISIONE E SOCCORSO;
- primaria importanza riveste l’attività dei volontari specializzati in psicologia post eventi calamitosi;
- primaria importanza riveste l’attività di tutela e salvaguardia dell’ambiente, delle acque e della terra;
- promuovere le iniziative di singoli Soci o di gruppi che si dedicano alle attività tecniche e culturali inerenti le telecomunicazioni, l’elettronica, l’informatica ed attività affini;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore. L’Associazione è costituita nel rispetto delle

norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente. Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto a quelle all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di associato.

Art.4

Risorse economiche- Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art.5

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

I soci una volta iscritti hanno un mese di prova in cui sarà valutato il suo comportamento nei confronti dei soci e degli assistiti e le sue capacità.

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7

Doveri e diritti degli associati

Doveri del Socio

Gli Associati hanno il dovere di:

- 1) osservare lo Statuto e i regolamenti;
- 2) pagare le quote sociali di cui all'Articolo 4.
- 3) non nuocere al decoro, agli interessi ed alla vita dell'Associazione.
- 4) a partecipare alla vita sociale contribuendo alla realizzazione degli obiettivi associativi e ad impegnarsi a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la

realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata

Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Trasgressione delle norme sociali:

In caso di trasgressione delle norme sociali, il C.D. può infliggere all'Associato:

- 1) l'ammonizione verbale;
- 2) la deplorazione scritta;
- 3) l'espulsione, nei casi in cui l'Associato nuoccia o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell'Associazione, ne comprometta il suo buon nome, tenga condotta disdicevole o danneggi un altro Associato.

All'Associazione è riservato il diritto di eventualmente pretendere dall'Associato espulso il risarcimento dei danni da esso arrecati.

Art. 8

Volontari- Sostenitori-lavoratori

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Sono ammessi a prestare la propria attività anche i volontari non soci, secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore. (Ad. es. volontari per un giorno, per eventi specifici o progetti...)

L'attività del volontario, socio o non socio, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.9

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art.10

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo della medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spediti, anche per e-mail oppure tramite social sui profili personali, con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, nella eventuale seconda convocazione, con la partecipazione di almeno il 30% degli associati ed approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è normalmente espresso secondo il principio del

voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a tredici eletti dall'Assemblea dei associati.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica **tre anni** e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati, tranne associati che ricoprono incarichi pubblici a livello comunale (Consiglieri Comunali, Assessori Comunali e Sindaco).

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei associati immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

e) fissare i criteri generali per il riconoscimento del rimborso spese ai soci delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività dell'Associazione;

f) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;

g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale ed il termine entro cui deve essere versata.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.12

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso

d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 13

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art.14

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.15

L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle

linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 16

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 17

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 18

Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
- i) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19

Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;

- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 20.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21

Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 22

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 23

Bilancio sociale e informativa sociale.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 24

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 25

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Art. 26

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017e alle loro eventuali variazioni.

IL SEGRETARIO

Giulio Nello
Giuseppe Nello
Agnes Co
Vera Nello
Francesco Bel Fiore
Alfredo
Maryla Giorgio

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

di Bello Oreste

